

Modifica all'art. 9 – Licenza Comunale – Esercizio Singolo o associato (modifica del comma 4 e abrogazione del comma 5):

La modifica proposta intende risolvere le problematiche createsi in seguito all'applicazione del quarto e quinto comma dell'articolo 9 sia per i Comuni, sia per gli operatori del settore.

Il vecchio comma 4, nel prescrivere da parte dei Comuni la verifica della permanenza dei requisiti, non teneva conto delle varie dimensioni dei Comuni presenti nel territorio con conseguente diverso numero di licenze da verificare; l'applicazione del vecchio comma 5 aveva come conseguenza il grande lavoro dei vigili urbani che elevavano numerose sanzioni nei confronti dei tassisti che si scordavano di presentare la dichiarazione sostitutiva ed il proliferare di numerosi ricorsi anche al Difensore Civico della Provincia.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

Omissis

4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo ed è sottoposta, da parte del Comune dell'area che l'ha concessa, a verifica biennale con decorrenza dalla data del rilascio, per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari, nonché di procedere alle necessarie verifiche.

NUOVA VERSIONE

Articolo 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

Omissis

4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo ***previa verifica del possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 10 del presente regolamento. Ciascun Comune che ha rilasciato la licenza, con proprio atto stabilisce i criteri con cui procedere alle verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento in capo al titolare della licenza.***

5. ABROGATO

Modifica all'articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza (comma 1, aggiunta della lett. g)

La modifica esplicita il requisito dell'idoneità psico-fisica tra i requisiti previsti per il rilascio della licenza. Tale requisito da accertarsi da parte del competente organo-sanitario, colma una lacuna presente nell'attuale regolamento che non consente alle Autorità competenti di prendere provvedimenti in presenza di segnalazioni sullo stato di salute anche mentale degli operatori tassisti

VECCHIA VERSIONE

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
- e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità di cui al successivo art. 14 nel caso di nuova concessione.

NUOVA VERSIONE

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
- e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge

delega 06/03/1998, n. 40 e del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità di cui al successivo art. 14 nel caso di nuova concessione;

g) idoneità psicofisica da accertarsi a mezzo visita da parte del competente organo sanitario.

Modifica all’articolo 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza (nuovo comma 4)

Il nuovo comma 4 intende dare maggiori indicazioni sul requisito introdotto nell’art. 10 nuova versione

VECCHIA VERSIONE

Articolo 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:

a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune dell'area che l'ha rilasciata, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;

b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;

c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.

2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione.

NUOVA VERSIONE

Articolo 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:

- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune dell'area che l'ha rilasciata, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
- b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
- c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.

2. Il requisito di idoneità morale non risulta

soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni; e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione.

4. Il requisito di idoneità psicofisica non risulta soddisfatto, al fine del rilascio della licenza, se ai soggetti interessati è stata riconosciuta inidoneità da parte del competente organo sanitario, anche solamente per assunzione occasionale di sostanze stupefacenti o dell'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Modifica all'art. 32 – Tariffe (nuovo comma 5)

Il nuovo comma 5 intende formalizzare nel regolamento la facoltà della Giunta Provinciale di prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti al fine di promuovere l'utilizzo di determinate tratte o di calmierare il prezzo di percorsi di grande interesse pubblico.

La norma propone quindi di inserire un elemento di flessibilità e dinamicità nel sistema delle tariffe del servizio, cercando soluzioni condivise con il parere della Commissione Consultiva.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 32 – Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalla Provincia di Torino, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, con il sistema cosiddetto "a tariffa progressiva multipla", meglio descritto nell'allegato B al presente regolamento.

2. La parte variabile della tariffa, a decorrere dall'anno 2006, è soggetta a revisione periodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazione, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 da esprimersi entro il primo trimestre di ciascun anno.

Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%.

3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Provinciale.

NUOVA VERSIONE

Articolo 32 – Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalla Provincia di Torino, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, con il sistema cosiddetto "a tariffa progressiva multipla", meglio descritto nell'allegato B al presente regolamento.

2. La parte variabile della tariffa, a decorrere dall'anno 2006, è soggetta a revisione periodica, con cadenza annuale, in funzione del tasso programmato di inflazione, salvo eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento del tasso effettivo di inflazione, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 da esprimersi entro il primo trimestre di ciascun anno.

Per scostamento rilevante si intende una differenza superiore al 25%.

3. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Provinciale.

5. La Giunta Provinciale può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti sentita la Commissione Consultiva.

Modifica all'art. 34 – Tassametro e contachilometri (nuovo comma 1 bis)

L'introduzione del nuovo comma 1 bis intende porre fine con una regola chiara a quegli inconvenienti pratici che si verificano o che si possono verificare a sfavore dell'utenza del servizio. La norma si propone quindi di assicurare maggiore trasparenza al servizio relativamente alla formazione della tariffa.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 34 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni dal sedile posteriore, e dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

Omissis

NUOVA VERSIONE

Articolo 34 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni dal sedile posteriore, e dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

1 bis. In ogni caso per l'installazione del tassametro è, in particolare, vietato:

a) l'installazione in posizione ove la leva del cambio occulti anche parzialmente la sua visibilità;

b) l'installazione in posizione tale che vi sia la copertura anche solo parziale da parte di accessori fissi del veicolo.

Omissis

Modifica all'art. 37 – Obblighi dei conducenti (comma 1, lett. a)

La modifica del comma 1 lettera a) intende porre fine con una regola chiara a quegli inconvenienti pratici che si verificano o che si possono verificare a sfavore dell'utenza del

servizio. La norma si propone quindi di assicurare maggiore trasparenza al servizio relativamente alla formazione della tariffa.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 37 - Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:

a) seguire il percorso più breve, o quello più veloce se più conveniente per l'utente, ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

Omissis

NUOVA VERSIONE

Articolo 37 - Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:

a) seguire il percorso più breve, o quello più veloce se più conveniente per l'utente, ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria. ***Qualora, su richiesta dell'utente, venga scelto il passaggio su percorsi autostradali (tangenziale, ecc.), il tassista ha l'obbligo di avvertire il passeggero che il costo della corsa sarà più elevato;***

Omissis

Modifica all'art. 40 – Vigilanza sul servizio (nuovo comma 1 bis)

La norma propone una sinergia tra Ente Provincia e Comune di Torino al fine di valorizzare le risorse a disposizione dei due Enti e di migliorare il servizio di vigilanza.

Il Comune di Torino è infatti meglio attrezzato quanto a risorse ed uffici a disposizione per l'attività sanzionatoria e di vigilanza su strada mentre la Provincia, collaborando attivamente con il Comune, utilizzerebbe le proprie risorse per recepire i suggerimenti provenienti dall'attività di vigilanza in termini di uniforme interpretazione e modifiche migliorative del regolamento.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 40 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai dipendenti dei Comuni dell'area e della Provincia incaricati, nonché agli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Omissis

NUOVA VERSIONE

Articolo 40 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai dipendenti dei Comuni dell'area e della Provincia incaricati, nonché agli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

1 bis. Al fine di espletare il servizio di vigilanza in maniera uniforme su tutta l'area metropolitana la Provincia di Torino si avvale, con il consenso della Città di Torino, del personale specialistico della Polizia Municipale di Torino.

Omissis

Modifica all'art. 41 - Sanzioni (modifica comma 1, lett. A) e comma 2; abrogazione comma 3)

Le modifiche si propongono di precisare l'entità edittale delle sanzioni previste per le singole fattispecie oltre che di precisare la fattispecie indicata nella lett. g).

L'abrogazione del terzo comma con la riscrittura dell'intero articolo risponde all'esigenza di chiarezza espositiva ed a quella di rendere piu' conforme il regolamento con la normativa vigente compresa quella sul procedimento.

La modifica intende quindi rendere le singole norme piu' rispondenti ai principi dell'ordinamento oltre che ad evitare tanti ricorsi giurisdizionali.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 41 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

A) con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 20, comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;

b) violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti per i conducenti di cui agli articoli 37 e 38;

d) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dall'art. 34;

e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio del Comune di Torino cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 36;

- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 13;
- g) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 34 o con il tassametro spiombato;
- h) violazione dell'art. 28, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
- i) violazione dell'art. 24, relativo alle modalità di acquisizione della corsa;
- j) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33;
- k) ogni altra violazione al presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione.

B) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza nei casi previsti dagli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto A) è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'applicazione delle sanzioni di cui al punto B) deve essere preceduta da avvio di procedimento con contestazione all'interessato, da parte del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, da notificare entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi alla violazione. L'interessato, entro quindici giorni dalla notifica, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di audizione, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata la documentazione, ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta e sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
- archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.

Per la consultazione della Commissione consultiva d'area il responsabile del procedimento chiede alla Provincia la convocazione della stessa entro 10 giorni. Qualora la seduta della Commissione vada deserta si prescinde dalla consultazione.

4. In caso di accertamento di una violazione al presente regolamento connessa oggettivamente con un reato, si applica la norma di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di competenza del giudice penale a decidere sulla predetta violazione.

5. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, che prevede che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

NUOVA VERSIONE

Articolo 41 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

A) con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. *Tale sanzione, per le seguenti violazioni, viene così stabilita:*

a) violazione dell'art. 20, comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

b) violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti per i conducenti di cui agli articoli 37 e 38, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

d) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dall'art. 34, ***da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio del Comune di Torino cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 36, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 13, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

g) prestazione del servizio con il tassametro spiombato o manomesso in maniera da alterare le modalità di determinazione della tariffa di cui all'art. 32, da un minimo di Euro 75,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre che la sanzione accessoria di cui all'art. 42;

h) violazione dell'art. 28, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

i) violazione dell'art. 24, relativo alle modalità di acquisizione della corsa, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

j) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33, ***da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 500,00;***

k) ogni altra violazione al presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione, ***da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.***

B) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza nei casi previsti dagli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

2. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti A) e B) è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di accertamento di una violazione al presente regolamento connessa oggettivamente con un reato, si applica la norma di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di competenza del giudice penale a decidere sulla predetta violazione.

4. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, che prevede che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Modifica all'art. 42 – Sospensione della licenza (comma 1, nuova lett. f); nuovo comma 3)

La modifica raddoppia il termine di sospensione della licenza portandolo a 12 mesi ed ancorandolo al periodo di sospensione della patente.

La nuova lettera f) intende colmare una lacuna della vecchia versione del regolamento che non prevedeva la sospensione della licenza in caso di violazione degli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del Codice della strada. Le stesse motivazioni sono alla base dell'introduzione del nuovo comma 3.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 42 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Comune dell'area che l'ha rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;

b) violazione dell'art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio;

c) violazione di norme anche di diversa natura, per la seconda volta nell'arco di dodici mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere a), d), f), g), h), i), j), k);

d) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere b), c), e);

e) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33 ed in materia di tassametro di cui all'articolo 34.

2. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza determina il periodo di sospensione della stessa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la licenza, la targa identificativa di cui all'art. 21 comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li restituisce al termine del periodo di sospensione.

NUOVA VERSIONE

Articolo 42 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Comune dell'area che l'ha rilasciata per un periodo ***non superiore a 12 mesi*** nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;

b) violazione dell'art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio;

c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere a), d), f), g), h), i), j), k);

d) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A) sottolettere b), c), e);

e) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33 ed in materia di tassametro di cui all'articolo 34;

f) violazione agli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del C.d.S. per uguale periodo della sospensione della patente di guida come stabilito dall'Autorità competente (D.T.T., Prefettura, G. d. P. e/o A.G.)

2. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza determina il periodo di sospensione della stessa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La licenza è sospesa nel caso di dichiarazione di inidoneità psicofisica temporanea a svolgere l'attività di conducente di auto pubblica per il periodo ivi indicato da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

4 La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 Con la notifica del provvedimento di sospensione il Corpo di Polizia Municipale ritira la licenza, la targa identificativa di cui all'art. 21 comma 2, il blocchetto dei turni di servizio e li restituisce al termine del periodo di sospensione.

Modifica all'art. 43 – Revoca della licenza (comma 1, nuova lett. b)

La nuova lettera b) sostituisce la vecchia lettera b) che viene a sua volta introdotta come modifica dell'art. 44.

La nuova lettera b) chiude il “cerchio” della disciplina della guida sotto l'effetto di alcool e/o di sostanze stupefacenti e del comportamento tenuto in caso di incidente nel presente regolamento, prevedendo la sospensione della licenza in caso di violazione degli artt. 186 e/o 187 e/o 189 per piu' di tre volte nell'arco di 12 mesi durante il servizio.

VECCHIA VERSIONE

Articolo 43 - Revoca della licenza

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa nei seguenti casi:

a) per la violazione del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 10;

c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 16;

d) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 42;

f) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

g) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 7;

h) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di 36 mesi.

Omissis

NUOVA VERSIONE

Articolo 43 - Revoca della licenza

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa nei seguenti casi:

a) per la violazione del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) quando il titolare della licenza ha commesso una violazione degli artt. 186 e/o 187 e/o 189 del C.d. S per piu' di tre volte nell'arco di 12 mesi durante il servizio;

c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 16;

d) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;

- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 42;
- f) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- g) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 7;
- h) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di 36 mesi.

Omissis

Art. 44 – Decadenza della licenza (modifica del comma 1 lett. a)

La modifica contenente il richiamo all'art. 10 a sua volta modificato intende stabilire che la mancanza del requisito dell'idoneità psico-fisica comporta non la revoca ma bensì la decadenza della licenza medesima.

VECCHIA VERSIONE

Art. 44 – Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio decade:

- a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza;
- b) quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, il possesso dei requisiti prescritti ivi compresi quelli non accertabili d'ufficio;
- c) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.20, comma 1;
- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- e) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5 del presente regolamento.

2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino e alla Provincia

NUOVA VERSIONE

Art. 44 – Decadenza della licenza

La licenza comunale di esercizio decade:

- a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza ***di cui all'art. 10***;
- b) quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione nei termini previsti dall'art. 15, comma 1, il possesso dei requisiti prescritti ivi compresi quelli non accertabili d'ufficio;
- c) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.20, comma 1;

- d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- e) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5 del presente regolamento.

2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino e alla Provincia